



COMUNE DI CASCIA

Provincia di Perugia

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 66	Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA RICHIESTA DI DEROGA DISTANZA DAI CONFINI E DISTANZA DALLE STRADE PER LA COSTRUZIONE DI UN MANUFATTO DI LEGNO PERTINENZIALE
Data 20-05-21	

L'anno duemilaventuno, il giorno venti del mese di maggio alle ore 13:15, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale in video conferenza nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità ai sensi dell'art. 73 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, con la presenza dei Signori:

DE CAROLIS MARIO		SINDACO	P
GINO EMILI		VICE SINDACO	P
Del Piano Monica		ASSESSORE	P
BENEDETTI DANIELA		ASSESSORE	P

Partecipa alla seduta il Segretario sig. VULPIANI SIMONA
Il Presidente sig. DE CAROLIS MARIO in qualità di SINDACO dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- Il Comune di Cascia è proprietario della strada comunale denominata Via della Molinella sita in Cascia Capoluogo e dell'aiuola verde limitrofa;
- la medesima strada e la medesima aiuola verde confinano con un lotto in cui insiste un'immobile di proprietà dei sig.ri Reali Piero e Cicchetti Anna Rita,

VISTA la richiesta presentata al Comune di Cascia prot. n.4653 del 12-04-2021 con la quale i suddetti sig.ri Reali Piero e Cicchetti Anna Rita, in qualità di proprietari del terreno distinto in catasto al foglio 53 part. 589 sub 17 confinante con la proprietà comunale, hanno richiesto all'Amministrazione Comunale l'autorizzazione alla realizzazione di un manufatto in legno non più alto di ml 2,40, posizionando tale manufatto a ml 1,00 e derogando alla distanza minima dalla strada di ml 5,00 prevista all'art. 25 co. 3 del Regolamento regionale n. 2/2015 e derogando altresì alla distanza minima di ml 3,00 dall'aiuola verde di proprietà comunale prevista all'art. 24 co. 3 del Regolamento regionale n. 2/2015;

PRESO ATTO che il predetto manufatto posto nel terreno distinto al catasto al Fg. 53 particella 589 sub. 17 non è più alto di ml 2,40;

VISTO l'art. 25 del Regolamento Regionale n.2 del 18 febbraio 2015 il quale prevede:

- al comma 2, che *“all'interno dei centri abitati le distanze minime non derogabili tra edifici ed il confine stradale sono previste nel PRG e/o nel regolamento comunale per l'attività edilizia. La distanza minima è stabilita in metri lineari 5”*;
- al comma 3, che *“in caso di ampliamento, anche interrato, o sopraelevazione degli edifici esistenti a distanza dalla strada inferiore a quelle derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2, le nuove opere non possono ridurre le distanze esistenti, salvo eventuale accordo con l'ente proprietario della strada”*;

VISTO l'art. 24 del Regolamento Regionale n.2 del 18 febbraio 2015 il quale prevede:

- al comma 2, che *“per gli edifici di nuova costruzione, fatto salvo quanto previsto all'articolo 17, comma 5, per gli extra-spessori murari, sono prescritte le distanze minime come di seguito indicate:*
 - *a) dai confini: metri lineari 5 nel caso di edifici con altezza superiore a metri lineari 2,40;*

- *b) dai confini: metri lineari 3 nel caso di edifici fuori terra aventi altezza non superiore a metri lineari 2,40;”*

al comma 3, che *“per gli edifici ed i manufatti realizzati entro e fuori terra la distanza dai confini di cui ai commi 1 e 2 e dai confini stradali, può essere definita da un accordo tra i proprietari, da presentare al comune, fermo restando il rispetto delle distanze tra edifici di cui all’articolo 23”.*

RITENUTO PERTANTO, ai sensi dell’art. 24 comma 3 e dell’art. 25 comma 3 del R. R. n.2/2015, che si possa rilasciare il titolo abilitativo per consentire la realizzazione del manufatto di legno di altezza non superiore a ml 2,40, a ml 1,00 con la strada comunale della molinella e con l’aiuola verde di proprietà comunale, previo accordo con l’Ente proprietario della strada;

RITENUTO che l’intervento privato, a distanza inferiore alla norma regolamentare dal confine di proprietà comunale, non pregiudica l’interesse pubblico;

RITENUTO altresì di esprimere l’assenso di questa Amministrazione Comunale quale ente proprietario della strada comunale della molinella e dell’aiuola verde ad essa adiacente per mezzo della sottoscrizione di un atto d’obbligo;

VISTO l’allegato schema di atto unilaterale d’obbligo (allegato A);

VISTO l’art. 144, comma 2, del Regolamento Regionale n.2 del 18 febbraio 2015;

VISTO il D.Lgs. 267/00;

PROPONE

- 1) DI RICHIAMARE, le premesse di cui in narrativa costituenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) DI PRENDERE atto della richiesta prot. n.4653 del 12-04-2021;
- 3) DI APPROVARE lo schema di atto unilaterale allegato alla presente deliberazione (Allegato A), di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- 4) DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio interessato la predisposizione degli atti conseguenti al presente deliberato;
- 5) DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
- 6) DI DARE ATTO che in merito al presente è stato acquisito il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 49 del D.Lgs n. 267/00.

7) DI DICHIARARE, con successiva e separata votazione, unanime e favorevole palesemente espressa, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. lgs. 18.08.2000 n. 267.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta n. 79 del 19/05/2021 del Responsabile Area lavori Pubblici

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei servizi interessati ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 267/2000 così come sostituito dall'art. 3, co. 1, lett. b), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213.

RICHIAMATO l'art.1, comma 1, lettera q) del DPCM 8 marzo 2020 ai sensi del quale “sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e socio-sanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato II lettera d), ed evitando assembramenti;”

VISTA la Direttiva n. 2/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione che al punto 4 recita: “4.Eventi aggregativi di qualsiasi natura-Fermo restando quanto previsto dai provvedimenti adottati in attuazione del decreto-legge n. 6 del 2020, le amministrazioni, nell'ambito delle attività indifferibili, svolgono ogni forma di riunione con modalità telematiche o tali da assicurare, nei casi residuali, un adeguato distanziamento come misura precauzionale, al fine di evitare lo spostamento delle persone fisiche e comunque forme di assembramento”;

CONSIDERATA applicabile tale normativa alla presente riunione di Giunta Comunale, assimilabile a servizio di pubblica utilità, in quanto finalizzata all'attuazione di adempimenti obbligatori idonei a garantire la funzionalità dell'Ente, e ritenuto pertanto possibile lo svolgimento della stessa mediante collegamento da remoto;

VISTO l'art. 73 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 il quale, al comma 1, prevede “1. Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, i Consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le Giunte comunali che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente”;

ACCERTATO che tutti i componenti presenti hanno dichiarato espressamente che il collegamento internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti alla seduta

RITENUTO di approvare, per quanto di competenza, la proposta di deliberazione sopra riportata;

VISTO il D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss. mm. ii..

VISTO lo Statuto comunale vigente;

Con votazione unanime favorevole espressa nelle forme e nei modi di legge

DELIBERA

- di approvare, per quanto di competenza, la proposta di deliberazione n. **79** del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici.

Successivamente, su proposta del Sindaco

LA GIUNTA COMUNALE

Con separata votazione unanime e favorevole espressa nelle forme e nei modi di legge, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del d. lgs. 18.08.2000 n. 267 stante l'urgenza di provvedere.

Visto lo schema di deliberazione che precede ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267
Si esprime: Per la regolarità tecnica parere favorevole

**F.to IL RESPONSABILE DELL'AREA
MARCACCIOLI LUCIA**

Visto lo schema di deliberazione che precede ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267
Si esprime: Per la regolarità tecnica parere favorevole

**F.to IL RESPONSABILE DELL'AREA
marotta alessandro**

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to DE CAROLIS MARIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VULPIANI SIMONA

=====

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 26-05-21 al 10-06-21 Registro Albo Pretorio n. 768

Li, 26-05-21

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VULPIANI SIMONA

=====

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, diviene esecutiva il 20-05-21

[S] é stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 5 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VULPIANI SIMONA

=====

E' copia conforme all'originale.

li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
VULPIANI SIMONA